



UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA



## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'**Università di Foggia**, con sede legale in Foggia alla via A. Gramsci, nn. 89/91 cod. fiscale 94045260711 – P.IVA 3016180717, rappresentata dal Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (di seguito denominata, Università)

E

La Questura della Provincia di Barletta Andria Trani nel seguito indicata come "Questura", rappresentata dal Questore, Dott. Alfredo Fabbrocini nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per il presente atto presso la sede della Questura, Via dell'Indipendenza 4, 76123 – Andria (BT),

(tutti indicati congiuntamente con la denominazione di "**parti**" di seguito, e ciascuna, singolarmente, anche "**parte**").

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"*, che, all'articolo 18 disciplina i *"Tirocini formativi e di orientamento"*;
- VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 124, art. 42 in merito al *"Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto"*;
- VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, come integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

- VISTI gli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, *"Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"* e concernenti rispettivamente i diritti patrimoniali, le invenzioni dei dipendenti e le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 6 febbraio 2020 in materia di riorganizzazioni delle competenze, dei servizi, delle divisioni e funzioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2017, n. 215, in materia di individuazioni delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 novembre 2017 n. 195 *"Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro"*;
- VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- VISTA la circolare della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato prot. n. 0025373 del 2 ottobre 2017 che ha precisato che *"l'obiettivo di tali progettualità è quello di sintonizzare la formazione scolastica e universitaria con le esigenze del mondo del lavoro, creando anticipatamente competenze e professionalità in linea con il fabbisogno occupazionale"*;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Foggia emanato con prot. n. 5296 - I/2, rep. D.R. 175/2022, del 26.01.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 45 del 23.02.2022);
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo modificato con D.R. N. 1094/2023 Prot. n. 61976 - I/3 del 28.11.2023;

#### **PREMESSE**

- L'Università ha come finalità istituzionale l'istruzione superiore, la formazione di

- alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze e, nell'ambito delle proprie finalità, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse;
- la Questura ha competenze nell'ambito dell'Amministrazione di pubblica sicurezza in materia di attività destinate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
  - l'Università e la Questura intendono instaurare un rapporto, non episodico, di collaborazione nel quale le varie attività didattiche e di ricerca condotte dall'Università possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla Questura;
  - entrambe le parti esprimono interesse a cooperare, nelle forme e nei modi stabiliti nel presente Accordo e ciascuna in base alle proprie prerogative istituzionali, a favorire lo studio, la ricerca, le applicazioni necessarie per sviluppare la cultura amministrativa e della sicurezza in particolare, nella comunità territoriale bergamasca;
  - la Questura può, peraltro, contribuire all'attività istituzionale dell'Università sia in termini di disponibilità del proprio personale, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, strutture per tirocini e stage e per attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

**Premesse**

1. Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Articolo 2**

**Finalità dell'accordo**

1. L'Università e la Questura si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica, didattica integrativa, tirocinio e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti.
2. Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi

che, in ogni caso, richiameranno il presente accordo quadro e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni. Resta inteso che le collaborazioni di cui ai successivi articoli 3 e 4 saranno concordate di volta in volta in relazione all'effettiva disponibilità delle parti per garantire la migliore attuazione delle stesse.

3. Per quanto non indicato nel presente accordo, le attività di ricerca, consulenza, formazione e didattica saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall'Università.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto della collaborazione per attività didattica e formazione**

1. La Questura dichiara la propria disponibilità a offrire all'Università, attraverso opportuni accordi, il supporto per le attività formative quali:
  - a) lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
  - b) lo svolgimento di esercitazioni e di tutorato;
  - c) lo svolgimento di tirocini curriculari;
  - d) l'organizzazione di visite e laboratori didattici indirizzati agli studenti;
  - e) l'organizzazione di conferenze, dibattiti, corsi e seminari;
  - f) l'organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
  - g) l'organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti dell'Università sia di personale qualificato della Questura.

### **Articolo 4**

#### **Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza**

1. L'Università e la Questura favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi, attraverso opportuni accordi, nelle forme sotto indicate:
  - a) collaborazione per studi e ricerche;
  - b) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi;
  - c) commesse di ricerca/consulenza affidate dalla Questura all'Università;
  - d) attività di formazione svolte dall'Università per conto della Questura;
  - e) partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

### **Art. 5**

#### **Obblighi delle parti**

1. L'Università si impegna a:
  - a) consentire al personale della Questura di accedere alle strutture e ai servizi dell'Università in particolare alle aule, laboratori informatici e biblioteche dei Dipartimenti;
  - b) sottoporre agli allievi interessati argomenti per lavori di approfondimento quali tesine e tesi di laurea su temi d'interesse della Questura;
2. la Questura e l'Università dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, in relazioni a temi quali (a titolo esemplificativo) la Medicina Legale e le Scienze Forensi.
3. La Questura si impegna:
  - a) alla collaborazione del proprio personale, individuato in accordo con gli organi competenti dell'Università per lo svolgimento di attività didattiche e/o di didattica integrativa, fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale delle predette attività;
  - b) la possibilità di accesso, al personale e agli studenti dell'Università ai servizi ed alle attività formative organizzate presso la Questura.
4. La Questura dichiara la propria disponibilità a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, ospitandoli nelle proprie strutture organizzative e negli enti ed associazioni aderenti.

## **Art. 6**

### **Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno né dell'Università ed entrambe le parti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

## **Articolo 7**

### **Referenti**

1. Come indicato al precedente articolo 2, comma 2, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito dell'accordo saranno di volta in volta attivate tramite specifici accordi attuativi redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università e concordati con la Questura che in ogni caso richiameranno il presente accordo quadro.
2. Per la definizione di tali accordi saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.
3. Referente per l'Università è la Professoressa Donatella Curtotti del Dipartimento

di Giurisprudenza.

4. Referente per la Questura è il Vicario del Questore della Provincia di Barletta Andra Trani, Primo Dirigente, dott. Marco De Nunzio.
5. La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

### **Articolo 8**

#### **Requisiti per l'ammissione ai tirocini o altre forme di collaborazione con la Questura**

1. Per l'ammissione ai tirocini o ad altre forme di collaborazione attivate tramite gli specifici accordi attuativi di cui all'art. 2, comma 2, gli istanti dovranno sempre presentare un'autodichiarazione - ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" - circa il possesso dei requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.
2. Gli specifici accordi attuativi di cui all'art. 2, comma 2 potranno eventualmente prevedere il possesso in capo all'istante di ulteriori requisiti per l'ammissione.

### **Articolo 9**

#### **Responsabilità delle parti**

1. L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Questura durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
2. La Questura da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università durante la permanenza nei locali della Questura, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
3. Il personale che si rechi presso l'altra parte, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai relativi regolamenti disciplinari.

### **Articolo 10**

#### **Uso dei risultati di studi o ricerche**

1. L'Università e la Questura si impegnano sin d'ora a mantenere la riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito di studi o ricerche così come dei relativi risultati, salvo diverso specifico accordo tra le parti.
2. Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche,

consulenze ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività, se non previa autorizzazione dell'altra parte.

## **Articolo11**

### **Durata dell'accordo e procedura di rinnovo**

1. Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Successivamente, l'accordo potrà essere rinnovato mediante apposito accordo sottoscritto tra le parti.
3. Ciascuna delle parti potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze istituzionali, recedere dal presente accordo ovvero scioglierlo consensualmente.
4. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con un preavviso di 60 giorni.
5. Il recesso ha effetto decorsi 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.
6. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.
7. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
8. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

## **Art. 12**

### **Assicurazione e sicurezza sui luoghi di lavoro**

1. Le parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali delle altre parti saranno in regola con le coperture assicurative previste dalla legge.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello

svolgimento della propria attività, con polizza assicurativa i cui estremi sono indicati negli accordi attuativi.

4. Quanto alla sicurezza sui luoghi di lavoro si richiama integralmente quanto previsto dalla DGR 7763 del 2018 e dal relativo Allegato A.

#### **Art. 13**

##### **Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano a mantenere l'assoluto riserbo in ordine a qualunque notizia, documento o informazione di cui verranno a conoscenza in occasione o a causa dell'attività di cui al presente accordo.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'accordo si risolverà di diritto, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile o penale.
3. Le Parti potranno chiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni, notizie ed esperienze, oggetto di precedenti studi e di proprietà, che verranno messe a disposizione per l'ampliamento degli studi stessi.

#### **Art. 14**

##### **Trattamento dei dati personali**

Titolare del trattamento è l'Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91.

Rappresentante Legale dell'Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell'Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC protocollo@cert.unifg.it.

Responsabile Protezione Dati Personali Avv. Nicola Fabiano, Via A. Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it.

Le Parti dichiarano di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire a che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Università di Foggia, per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

#### **Art 15**

##### **Utilizzo dei loghi**

1. L'uso in via convenzionale e a titolo gratuito del segno distintivo delle parti contraenti (per la Questura di Foggia con riferimento ai segni distintivi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o della Polizia di Stato) nell'ambito delle

attività oggetto della presente convenzione, è consentito solo congiuntamente al logo dell'altra parte contraente, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e delle Finanze, del 19.09.2017 n. 215 e delle disposizioni dell'Università in materia.

#### **Art 16**

##### **Controversie**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

#### **Art. 17**

##### **Registrazione**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Per la Questura  
IL QUESTORE della BAT  
(Dott. Alfredo Fabbrocini)

Per l'Università di Foggia  
IL RETTORE  
(Prof. Lorenzo Lo Muzio)